



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 40
del 10/7/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES)

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente	3	
4) La Rocca Guido	Componente		1
5) Sansoni Alessandro	Componente	4	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	5	
7) Corina Luigi	Componente	6	
8) Mattei Vincenzo	Componente	7	
9) Leone Oronzo	Componente		2
10) Muccitelli Roberta	Componente	8	
11) Refini Vincenzo	Componente	9	
12) Paparello Elio	Componente	10	
13) Spagnardi Claudio	Componente	11	
14) Saccoccio Carlo	Componente	12	
15) Coppa Biagio	Componente	13	
16) Gentile Sergio	Componente	14	
17) Giuliano Elisabetta	Componente	15	
18) Marino Maria Luigia	Componente	16	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	17	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	18	
21) Cardinale Franco	Componente	19	
22) Turchetta Egidio	Componente	20	
23) Padula Claudio	Componente		3
24) Forte Antonio	Componente	21	
25) Paparello Maria Civita	Componente	22	
26) Faiola Arnaldo	Componente	23	
27) Fiore Bruno	Componente		4
28) Di Manno Giancarlo	Componente	24	
29) De Luca Luigi	Componente	25	
30) Trani Vincenzo Rocco	Componente	26	
31) Parisella Luigi	Componente	27	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Si da atto che i lavori del Consiglio riprendono alle ore 00,15, dopo una sospensione di venti minuti.

Si da atto altresì che viene proposta la discussione congiunta dei punti nn. 7, 8 e 9 dell'odierno Consiglio Comunale, proposta che viene votata favorevolmente all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Fondi, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente, in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97, i quali stabiliscono che:

“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 art. 10, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali 2013, che estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento, è prorogato al 30 settembre 2013;

Visto in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37 (trentasette) articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che le riduzioni previste nel regolamento comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

Visto altresì il verbale n. 39 del 17 giugno 2013 (agli atti), con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. rispettivamente dal responsabile del settore II - Bilancio e Finanze;

Dato atto che il presente punto viene discusso congiuntamente ai successivi due punti all'ordine del giorno;

Tenuto conto della relazione dell'assessore al Bilancio e Finanze rag. Capasso Vincenzo e degli interventi dei signori consiglieri, le cui trascrizioni vengono allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.18,

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di approvare** il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**), composto di n. **37** (trentasette) articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il **01/01/2013**;
- 3) **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**);
- 4) **Di determinare** le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione **annualmente** con specifica deliberazione;
- 5) **Di pubblicare** il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. n. 35/2013;
- 6) **Di trasmettere** il presente atto, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, al **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze**, entro il termine di **trenta giorni** dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che i signori consiglieri della minoranza non partecipano al voto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.18,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

COMUNE DI FONDI (LT)
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 40 del 10 LUG. 2013



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Anno 2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Servizio di gestione dei rifiuti	“ 1
Art. 3	Rifiuti speciali assimilati agli urbani	“ 1
Art. 4	Soggetto attivo	“ 1
Art. 5	Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo	“ 1
Art. 6	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	“ 2
Art. 7	Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo	“ 3
Art. 8	Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo	“ 3
Art. 9	Esenzioni	“ 4
Art. 10	Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario	“ 4
Art. 11	Determinazione delle tariffe	“ 5
Art. 12	Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	“ 6
Art. 13	Obbligazione tributaria	“ 6
Art. 14	Criteri per la classificazione delle utenze domestiche	“ 6
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche	“ 7
Art. 16	Scuole statali	“ 7
Art. 17	Tributo giornaliero	“ 8
Art. 18	Tributo provinciale	“ 9
Art. 19	Riduzioni per le raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche	“ 9
Art. 20	Riduzioni per le utenze domestiche	“ 9
Art. 21	Riduzioni per il conferimento diretto al centro di raccolta	“ 9
Art. 22	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	“ 10
Art. 23	Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero o al riciclo	“ 10
Art. 24	Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	“ 10
Art. 25	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	“ 11
Art. 26	Maggiorazione per i servizi indivisibili	“ 11
Art. 27	Obbligo dichiarativo	“ 12
Art. 28	Contenuto e presentazione della dichiarazione	“ 12
Art. 29	Poteri del Comune	“ 13
Art. 30	Accertamento e Sanzioni	“ 14
Art. 31	Riscossione	“ 14
Art. 32	Interessi	“ 14
Art. 33	Rimborsi	“ 14
Art. 34	Somme per cui non si procede all'accertamento	“ 15
Art. 35	Entrata in vigore ed abrogazioni	“ 15
Art. 36	Clausola di adeguamento	“ 15
Art. 37	Diposizioni transitorie per l'anno 2013	“ 15
Art. 38	Altre Diposizioni transitorie	“ 16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi*), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, in base al cd "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

(Servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3

(Rifiuti speciali assimilati agli urbani)

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 4

(Soggetto attivo)

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Fondi nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi, il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5

(Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo)

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aree scoperte si distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:
 - b-1) le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono esclusi dall'ambito applicativo del tributo;
 - b-2) le aree scoperte sono tassabili, in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e secondo quanto precisato dall'art. 10 comma 3 del D.L. n. 35/2013, solo se costituenti utenze non domestiche o spazi accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come "operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, zone per le operazioni di carico/scarico, spazi pubblici o privati occupati da esercizi commerciali o utilizzati per mostre o per lo svolgimento di altre iniziative autorizzate.
3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, elettrico, gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto, la presentazione di specifica e tempestiva dichiarazione sarà indispensabile per beneficiare dell'esenzione prevista per le utenze non attive.
 4. Per le utenze non domestiche la richiesta di esenzione per inoperatività ed assenza di occupazione è concessa previa presentazione di dichiarazione integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6

(Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo)

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione.
3. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per le superfici sia di uso comune sia di uso esclusivo, fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
 - Nel caso di centri commerciali integrati il responsabile del versamento del tributo presenta al Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il **90simo** giorno in cui la stessa sia intervenuta, in cui siano riportati i dati identificativi dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7

(Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo)

1. Sono ipotesi di esclusione quelle in cui, ai sensi della prassi ministeriale (C.M. 95/E del 22 giugno 1994), la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo del tributo e, in quanto tale, non necessita di essere preventivamente dichiarata, se non in virtù del rapporto collaborativo intercorrente tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000.
2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
 - c) i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Tali sono anche le superfici delle utenze industriali, tipiche dell'opificio, in cui si svolge l'attività produttiva in senso stretto, intendendosi come tale quella che genera prevalentemente i c.d. rifiuti industriali;
 - d) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - e) i locali tecnici al cui interno è preclusa la presenza umana;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito per la clientela, per i dipendenti o per la collettività in genere, di mera separazione dei flussi viabilistici, nonché lasciate al libero transito dei veicoli o adibite a verde;
 - g) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - h) le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 8

(Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo)

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini TARSU, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati, ferma restando la potestà accertativa laddove dovessero sussisterne i presupposti.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare sia la superficie tassabile che quella catastale, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
 - Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata in ragione del carattere dell'operatività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9 (Esenzioni)

1. Sono riconosciute le seguenti esenzioni dal tributo:
- a) superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
 - b) superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'esercizio di attività sportiva;
 - c) superfici di accesso alle aree di rifornimento carburante, nonché quelle in cui è preclusa l'attività tipica dei distributori di erogazione a favore dei veicoli o liberamente utilizzabili per lo stazionamento dei mezzi;
 - d) superfici delle attività sanitarie che, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, sono adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
2. Le suddette esenzioni sono riconosciute previa presentazione di tempestiva dichiarazione da parte degli interessati.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 (Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario)

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero. In esso vengono riportate eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.
4. Nel Piano finanziario sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura rispetto all'anno precedente.
5. Nella relazione accompagnatoria sono infine individuati i valori previsionali, posti a base della definizione del Piano Finanziario, tra cui:

- a) Produzione previsionale totale di rifiuti calcolata tramite i coefficienti Kb e Kd;
 - b) Produzione previsionale di rifiuti suddivisa fra utenze domestiche (Kb) e non domestiche (Kd)
 - c) Produzione previsionale di rifiuti vegetali, derivante da attività di manutenzione del verde pubblico;
 - d) Produzione previsionale di rifiuti derivante da attività di gestione dei servizi cimiteriali (esumazioni o estumulazioni);
 - e) Produzione previsionale totale dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata;
 - f) Percentuale ipotizzata di RD;
 - g) N. Utenze Domestiche servite;
 - h) N. Utenze Non Domestiche servite;
 - i) N. abitanti residenti;
 - j) N. posizioni censite.
6. Al Piano Finanziario dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
- a) Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionali, addebitato all'utenza;
 - b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
 - c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008.

Art. 11 (Determinazione delle tariffe)

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.
6. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, le due rate in acconto del tributo, da versare entro le date di scadenza individuate con deliberazione comunale pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima del versamento, saranno determinate in base ai valori tariffari vigenti nell'anno 2012 per l'abrogata TARSU. I suddetti versamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata a saldo dovuta a titolo di TARES 2013 calcolata sui nuovi valori tariffari adottati con deliberazione comunale.

Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili sarà versata con la rata del saldo.

Art. 12

(Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo)

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, eventualmente suddivise in piccole e medio-grandi.
3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.
4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente Kb o Kd assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.
5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 158/99, e applicata alle relative superfici.
6. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13

(Obbligazione tributaria)

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i **90 giorni** successivi al momento in cui il fatto si è determinato.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal primo giorno in cui si verifica il presupposto.

Art. 14

(Criteri per la classificazione delle utenze domestiche)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa.

Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In assenza di specifica dichiarazione si presume un numero di occupanti pari a n. 4 unità.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari residenti (seconde case) e per gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il soggetto passivo del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe dei residenti, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi.
4. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa, prevista per le utenze domestiche. Non sono considerati pertinenziali all'abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di Km. 1.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

Art. 15

(Classificazione delle utenze non domestiche)

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 17 comma 7 del presente regolamento. Il Responsabile del tributo è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16

(Scuole statali)

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17 **(Tributo giornaliero)**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. L'ufficio commercio comunale trasmette all'ufficio tributi copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Comune, sentito il soggetto gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente con l'ufficio tributi del Comune, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite in accordo con il Comune.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

Art. 18
(Tributo provinciale)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19
(Riduzioni per le raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche)

1. È riconosciuta una riduzione del 20 % della quota variabile del tributo a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20
(Riduzioni per le utenze domestiche)

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione pari al 25% del tributo nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 conv. Legge 26 gennaio 1994 n. 133 e successive modificazioni.

Art. 21
(Riduzioni per il conferimento diretto al centro di raccolta)

1. È riconosciuta una riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, in grado di comprovare il conferimento diretto in al centro di raccolta comunale di un quantitativo di rifiuti solidi urbani nella seguente misura:
 - conferimento annuo maggiore di kg. 100 riduzione del 20%;
 - conferimento annuo maggiore di kg. 200 riduzione del 30%;
 - conferimento annuo maggiore di kg. 300 riduzione del 40%;
 - conferimento annuo maggiore di kg. 400 riduzione del 50%;
 - conferimento annuo maggiore di kg. 500 riduzione del 60%;
2. Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate e documentate entro il termine di pagamento della prima rata dell'anno successivo a quello in cui si intendono fare valere. A tal riguardo il centro comunale di raccolta dei rifiuti indifferenziati comunicherà periodicamente all'ufficio tributi i nominativi e le quantità conferiti direttamente in discarica.
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22

(Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive)

1. Alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ricorrente o meno, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del 30% del tributo.
2. La predetta riduzione si applica se:
 - debitamente dichiarate e documentate entro il termine di pagamento della prima rata dell'anno successivo a quello in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione;
 - le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure, in alternativa, da autocertificazione del contribuente
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23

(Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero o al riciclo)

1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (o al riciclo) nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 50% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **30%**.
4. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 70% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **50%**.
5. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 90% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **70%**.
6. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente articolo, sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari.
7. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, entro il mese di **maggio dell'anno successivo** a quello per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, presentando all'ufficio la documentazione attestante il recupero (o riciclo) prevista dalla legge.
8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali viene integralmente richiamata l'elencazione effettuata a mezzo deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 luglio 1998.

Art. 24

(Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard)

1. Tutte le utenze, anche se non servite direttamente, devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in luogo idoneo, definito dal Comune.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario Responsabile provvede, verso il soggetto gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative.

3. Al ricorrere di tali casi di disservizio e qualora l'utente si veda costretto a conferire direttamente, presso un centro di raccolta autorizzato che rilasci formale attestazione valida agli effetti di legge, rifiuti speciali assimilati agli urbani, previa richiesta specifica da presentarsi al Comune, potrà essere riconosciuta la riduzione pari all'80% del tributo.

Art. 25

(Ulteriori riduzioni ed esenzioni)

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
4. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro 90 giorni, salvo diverse previsioni da parte del Comune.
5. È riconosciuta la riduzione del tributo in misura del 30% per le utenze domestiche accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado non inferiore al 100%, previa denuncia con allegata certificazione rilasciata dalla commissione medica. Annualmente la suddetta agevolazione potrà essere riconosciuta previa specifica deliberazione indicante la copertura del minore introito.
6. Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al successivo art. 25 viene determinata ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013, con preclusione del Comune a prevedere un importo diverso dall'importo standard di €. 0,30/mq.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26

(Maggiorazione per i servizi indivisibili)

1. Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione fino ad €. 0,40 per ogni metro quadrato di superficie, salva la deroga prevista dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 per l'anno 2013.
4. La maggiorazione è applicata alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il tributo sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27

(Obbligo dichiarativo)

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico.

Art. 28

(Contenuto e presentazione della dichiarazione)

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il **novantesimo giorno** dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esenzione, nei casi di inutilizzabilità, per motivi oggettivi e documentati.
5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi;
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente,

- ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
 - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.)
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta o telefax, oppure è trasmessa con posta certificata.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 29
(Poteri del Comune)

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio rifiuti, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 30
(Accertamento e Sanzioni)

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso tardivo o parziale versamento del tributo, sono contestati a mezzo di notificazione di formale avviso di accertamento.
2. Le sanzioni previste, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 commi dal 39 al 44, sono le seguenti:
 - 100% del tributo dovuto, in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - 50% del maggior tributo dovuto, in caso d'infedele dichiarazione;
 - 30% del tributo, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.
3. Qualora l'omesso/parziale versamento sia contestuale all'omessa/infedele denuncia, trova applicazione la sola sanzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo dichiarativo, in ossequio al principio dell'assorbimento.
4. La rateizzazione di quanto intimato a mezzo accertamento può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
5. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31
(Riscossione)

1. Il Comune, salva la deroga prevista per l'annualità 2013, riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti, maggiorazione per servizi indivisibili e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate bimestrali.
2. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante bollettino postale intestato al Comune, salvo quanto previsto dalle modificazioni legislative che dispongano diversamente.

Art. 32
(Interessi)

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 33
(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 32, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 34

(Somme per cui non si procede all'accertamento)

1. Non si fa luogo ad accertamento e riscossione per somme inferiori ad €. 30,00 per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e smi.

Art. 36

(Clausola di adeguamento)

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in proprio possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 37

(Disposizioni transitorie per l'anno 2013)

1. Per l'anno 2013 il pagamento in acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è commisurato all'importo stabilito, per ciascuna utenza, per la TARSU nell'anno 2012.
2. La rata a saldo del tributo comunale è calcolata in ragione delle misure tariffarie approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2013, con gli eventuali conguagli, senza applicazione di interessi e sanzioni.
3. Per le nuove utenze o occupazioni si procederà analogamente calcolando il tributo, in acconto, con le tariffe in vigore nell'anno precedente. Per tutte le situazioni con data di inizio dell'occupazione successiva alla data di emissione dell'invito di pagamento, si procederà al conguaglio di tutti gli oneri alla prima scadenza utile.

Art. 38
(Altre Diposizioni transitorie)

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei termini decadenziali.
2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale si riserva la prerogativa di sospendere l'entrata in vigore del presente regolamento qualora, nel corso dell'anno 2013, dovessero intervenire modificazioni della legislazione nazionale che prevedano tale facoltà.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES).

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) ANNO 2013.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) ANNO 2013.

PRESIDENTE

Parola all'Ass. Capasso.

ASS. CAPASSO

Grazie Presidente.

Allora questo punto, questi punti anzi, all'ordine del giorno, quindi colgo l'invito e il consenso del consiglio a trattare questi tre punti, che sono in effetti collegati, il punto 7, 8 e 9, e tutti e tre trattano dal nuovo tributo Tares, la tassa di raccolta sui rifiuti e servizi, che sostituisce dal primo gennaio 2013 la vecchia Tarsu, in altri comune dove era stata adottata la Tia ovviamente sostituisce la Tia, la Tia uno e la Tia due.

Questo... il regolamento così come le tariffe e anche il Pef, il piano economico finanziario del tributo, è stato ampiamente discusso in commissione consiliare bilancio, in più sedute, che ha visto anche la partecipazione di professionisti che hanno supportato il... la ripartizione bilancio nella stesura della bozza di regolamento, oltre che nella applicazione della normativa nazionale.

Faccio un piccolo cenno sulle novità della Tares prima novità tra tutte è l'obbligatorietà dell'istituzione a partire, come ho detto dal primo gennaio 2013 e l'obbligatorietà di copertura dell'intero servizio a carico appunto dei cittadini, mentre per la Tarsu era lasciata la facoltà ai comuni di stabilire con le tariffe la percentuale di copertura, con la Tares abbiamo l'obbligo per legge di coprire l'intero ciclo dei rifiuti.

La normativa nazionale ci colloca in un ambito dell'Italia centrale e ci impone delle tariffe minimo e massimo entro cui la amministrazione poteva decidere la applicazione.

C'è da dire anche che per quanto riguarda le tariffe delle unità abitative, a differenza del passato, parliamo dalla Tarsu, ovviamente, a differenza del passato le tariffe sono modulate in 6 fasce a seconda dei componenti il nucleo familiare.

Quindi abbiamo delle fasce con un componente, due componenti, fino a arrivare a 6 o più componenti.

Ovviamente abbiamo una divisione del tributo in utenze domestiche e non domestiche, tutto questo è stato ampiamente rappresentato in occasione di diverse commissioni, ricordo ne abbiamo... abbiamo svolto almeno 4 commissioni durante cui sono stati illustrati i criteri, i principi normativi, nonché la applicazione pratica con la proiezione delle varie tariffe e le simulazioni di tariffe.

La Tares sostituisce completamente la Tarsu e in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale, sempre in applicazione dell'opportunità stabilita dalla comunica abbiamo approvato che le prime, il primo acconto Tares veniva effettuato con i criteri della Tarsu, con il prelievo, tra virgolette, dell'80% della passata Tarsu, con ovviamente obbligo da parte del cittadino di saldare a conguaglio con le nuove tariffe Tares che vengono preposte alla attenzione del Consiglio Comunale.

Resto a disposizione ovviamente per eventuali chiarimenti qualora ce ne fosse bisogno, gli atti sono tutti stati a disposizione dei consiglieri, sia in occasione delle commissioni che agli atti del consiglio odierno.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie assessore, interventi?

Ha chiesto Turchetta, prego... sì, certo.

...(INTERVENTO FUORI MICROFONO)...

ASS. CAPASSO

Allora il Cons. Turchetta mi chiedeva di esplicitare i punti 7, 8 e 9.

Allora il punto 7 è la approvazione del regolamento per la applicazione della Tares, ricordo in occasione delle commissioni ho cercato di focalizzare la attenzione sulle riduzioni, sulle agevolazioni che il comune intendeva applicare e ricordo in linea con quelle che erano le agevolazioni della Tarsu, anzi abbiamo previsto qualche agevolazione in più per quanto riguarda il compostaggio, per esempio, poi il punto otto è in effetti il piano economico e finanziario, che come avete avuto modo di verificare agli atti del consiglio nel bilancio avete trovato il Pef che si concretizza in un ammontare di 6 milioni e 200 mila Euro, il totale costo del... del ciclo rifiuti, quindi del Pef, e al punto 9 abbiamo le tariffe del tributo così come appunto le avete trovate proposte agli atti del consiglio.

PRESIDENTE

Prego Turchetta a lei la parola.

CONS. TURCHETTA

Grazie, io sarò molto breve, pure perché questi punti sono stati sviscerati abbastanza bene nella commissione appunto ambiente e lì insomma ci siamo già confrontati e ognuno di noi insomma ha detto quello che erano un pochino le sue perplessità.

Io faccio sempre un discorso generale, perché ho detto già in commissione che giustamente il passaggio da Tarsu a Tares è un obbligo di legge e nulla si poteva fare di diverso.

Se non quello che comunque è stato anche fatto, cioè quello di cercare di bilanciare per quanto riguarda i nuclei famigliari, di bilanciare gli aumenti rispetto all'anno precedente, alla Tarsu, perché diciamo francamente insomma, a parte i nuclei formati da una sola persona, che andranno a pagare circa il 10 virgola 7 in meno rispetto all'anno scorso, tutti gli altri soggetti pagheranno di più, addirittura i nuclei famigliari di 4, 5 e 6 persone pagheranno di più mediamente intorno al 50 – 50 e qualche cosa rispetto sempre all'anno scorso.

Quindi parliamo di somme considerevoli.

Fermo restando lo zero trenta Euro per ogni metro quadrato che è un balzello che ha deciso il governo, quindi sulla casa oltre all'Imu paghiamo questo altro... altra tassa, che va completamente allo stato centrale.

Il discorso che io sto portando avanti da diverso tempo è quello di... quella raccolta differenziata porta a porta, perché sebbene adesso la amministrazione stia un pochino tergiversando sulla stessa, però poi arriveremo anche all'anno nuovo all'istituzione di questo nuovo metodo di raccolta e smaltimento che oltre a questi aumenti che ci siamo già detti comporteranno un altro aumento di oltre il trenta per cento e quindi insomma le famiglie si troveranno a pagare veramente somme considerevoli, anche se teoricamente con la raccolta porta a porta dovremmo risparmiare, perché andiamo a conferire in discarica quantità molto inferiori di rifiuti indifferenziati, però mi è stato risposto in commissione anche dal sindaco che non tutti, cioè non... non tutti i materiali differenziati poi sono appetibili e che quindi per una serie di, per il fatto del personale che si dovrà occupare e quanto altro, alla fine, è gioco forza che questo nuovo tipo di raccolta dei rifiuti comporterà un ulteriore aumento di oltre il trenta per cento e io sostenevo e sostengo e sosterrà ancora che in questa fase è improponibile sovraccaricare, penalizzare ancora di più, le famiglie e i cittadini.

Questi erano i miei appunti e perplessità che ho manifestato.

E quindi ecco l'invito era, soprattutto per quanto riguarda la approvazione del Pef, che si aggira intorno ai 6 virgola due milioni di Euro annui, l'invito l'ho fatto già in commissione, è quello di avere non due occhi aperti, ma 4, perché se noi riusciamo poi a bene controllare, bene diciamo vedere le cose, alla fine possiamo fare sì che i nostri i concittadini e possano risparmiare e non vedersi penalizzare da questo servizio.

Perché oggi è diventato veramente insostenibile il discorso rifiuti, diventa una spesa abnorme per una famiglia medio numerosa insomma, quindi veramente qui siamo a somme astronomiche,

fermo restando anche poi l'altro aspetto del mega appalto che la amministrazione vuole fare della durata di 6 anni più tre di proroga eventuali, è un periodo veramente lunghissimo, dove andiamo a metterci le catene ai piedi in un settore che è in continua evoluzione, dove ogni mese, ogni anno, cambiano i sistemi, le regole, e quindi io ritenevo e ritengo che un impegno di 6 anni più tre è sconsiderato, non è.. io sarei di tutto un altro avviso.

Anche perché l'ammortamento nel giro di massimo tre anni, la ditta che si aggiudicherà i servizi, che non ci regalerà niente, l'ammortamento lo fa già intorno al secondo – terzo anno e quindi sei più tre io lo ritengo un periodo abnorme, non giustificabile, oltre al fatto, lo ricordo a noi tutti, che sapendo tutti, perché siamo amministratori, il settore dei rifiuti è un settore non sono a rischio, è un settore a forte propensione di infiltrazioni malavitose e non sto qui a dettagliare l'argomento, e quindi io invitavo il sindaco e chi di dovere nel predisporre questa gara, ma soprattutto la commissione aggiudicatrice della gara per stare tutti più tranquilli, perché io penso che ognuno di noi voglia stare tranquillo.

Io avevo indicato al sindaco di scrivere, di proprio pugno, a sua eccellenza il prefetto e invitarlo a volere presiedere lui o un suo delegato questa commissione aggiudicatrice, perché parliamo, cari signori, di un appalto di 6 più tre anni di setta – ottanta milioni di Euro, non so se mi spiego. Se riuscissimo a risparmiare il 10% sapete di che somma parliamo su 80 milioni di Euro?! Di 8 milioni di Euro circa! Quindi non so se mi spiego! Siccome nessuno ci regala niente in questo mondo, siamo adulti e lo sappiamo, Il mio invito pressante era quello di fare in modo che la gara stessa sia il più possibile trasparente, dove ognuno di noi, soprattutto chi ha le più alte responsabilità, può stare tranquillo e non può incorrere in eventuali problemi con Corte dei Conti e quanto altro.

Questo era un po' quello che io vado ripetendo nel corso di questi mesi, non ho timore alcuno di dire queste cose, alla luce del sole, perché non ho problemi, e mi auguro veramente che tutti quanti recepiano questa mia forte preoccupazione, per i motivi che dicevo all'inizio.

Perché se riusciamo a risparmiare tutti quanti alla fine paghiamo più equamente un servizio che devo anche dire a oggi mi sembra un buon servizio, a parte le varie vicende extraservizio insomma.

Quindi ecco, il mio invito era questo, lo faccio al sindaco, ai dirigenti preposti, perché io penso che tutti vogliamo stare tranquilli, vogliamo... che la cosa vada nel migliore modo possibile.

Non ho niente altro da aggiungere.

Grazie.

CONS. FORTE

Allora questa sera abbiamo iniziato con... io ho fatto pure una critica al Cons. Fiore perché non... dobbiamo cercare più la sostanza che non insomma le virgole, potete capirlo giuridicamente..

Allora io rivolgerei una richiesta al sindaco, perché perder altre due o tre ore punto per punto a livello ragionieristico, al livello di vedere punto per punto quale è l'Imu, etc., perché poi non è un argomento che in effetti interessa.. principalmente il politico, però vorrei dal sindaco che mi parlasse di questo bilancio in una maniera diversa, in una maniera come dice prospettive, che si aspetta il sindaco? Dove l'ha indirizzato? Perché e che cosa vuole da questa programmazione di questo anno?

Cioè vorrei sapere il sindaco nel programmare questo bilancio, nell'organizzare questo bilancio, nel vedere in prospettiva che cosa poi potrebbero essere le entrate e le uscite, se ci sono o meno, come la vede lui, perché io voglio giudicare il sindaco dal suo pensiero e modo di vedere questa programmazione di 12 mesi , un anno, perché il prossimo anno vorrei confrontarmi con lui e dirgli se le sue prospettive, la sua volontà, gli indirizzi che ha dato a questo programma, sono state realizzate o meno cioè dare una impostazione, una discussione diversa, non in modo glaciale, freddo, sterile, senza anima, a parlare punto per punto dell'Imu, della virgola, del sette, dieci o 14! Cioè inviterei il sindaco di superare tutta questa fase e di sentire da lui come ha impostato questo bilancio e che cosa si prefigge e quali sono le sue finalità, dove vuole arrivare per l'anno 2013 – 2014?

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie consigliere Forte.

Come?

...(INTERVENTO FUORI MICROFONO)...

CONS. FORTE

Solo con la risposta del sindaco potremmo superare tutto e votare tutti i 10 punti insieme...

...(INTERVENTO FUORI MICROFONO)...

CONS. FORTE

No, mi basta...

PRESIDENTE

Abbiamo votato...

Sindaco.

SINDACO

Io raccolgo l'invito, però credo che questo tipo di illustrazione io lo possa fare nel momento in cui ci accingiamo all'ultima deliberazione, che è quella del bilancio, dove è evidente che tutti gli atti propedeutici li possiamo accennare, introdurre, discutere sommariamente, senza metterci a fare il cavillo aritmetico, perché non ho nessuna difficoltà, poi, insieme all'assessore, che sicuramente ma anticiperà, a dare ai consiglieri una visione di questo bilancio che già in alcuni punti è stato presentato dalla discussione di alcuni elementi che ci hanno già visto confrontarci.

Mi dovete però permettere di fare una considerazione, che è evidente, la cui preoccupazione è di noi tutti, non solo la minoranza, ma anche della stessa maggioranza quando si è dovuta confrontare con questa novità, che ancora oggi ci auguriamo possa essere slittata a partire dal prossimo anno 2014, e tanto è vero che ricorderete che le pressioni della associazione nazionale comuni e delle varie associazioni anche di tutela consumatori e quindi in rappresentanza dei cittadini tutti hanno quanto meno raggiunto l'obiettivo di avere posticipato alla fine anno 2013 il vero momento di applicazione di questo nuovo tributo.

E noi stessi nel precedente Consiglio Comunale abbiamo attivato una procedura concessa dal governo appunto, cioè quella di dire ai nostri concittadini che le prime due rate della imposta Tares saranno calcolate in virtù di un meccanismo che noi abbiamo quantificato, pari all'80% della vecchia Tarsu.

Perché vi dico questo? Perché è evidente che noi alla fine dell'anno avremo una strozzatura una strozzatura che è determinata da una coincidenza di una pressione fiscale che vede proprio nella ultima parte dell'anno una attività di prelievo fiscale che metterà in difficoltà imprese e cittadini. È un momento di preoccupazione che in questa fase chi ci governa sta cercando, così, di rassicurarci che entro la fine del mese di ottobre dovrebbe giungere una rimodulazione della politica fiscale sugli immobili, alla fine di agosto, mi corregge l'assessore, e che speriamo possa essere introdotta qualche novità sostanziale che permetta di superare questo momento di difficoltà, perché cosa che diremo tra qualche istante sull'Imu noi non abbiamo nessuna novità se non quella del congelamento della prima rata per gli immobili destinati a prima abitazione, con esclusione di alcuni, quelli identificati catastalmente come categorie di Lusso.

Su questo tema della Tares evidentemente entrato ormai nelle corde di tutti, visto che tanti sono stati gli incontri e siamo arrivati anche a fare insieme a tutti i commissari una vera e propria simulazione, perché si comprendessero le ragioni, istitutive della Tares. Rispetto alla Tarsu, dove c'era un meccanismo abbastanza flessibile che ci ha portato nel corso degli anni, a ripartire sì i costi del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani tra i cittadini, intesi come civile abitazione e imprese, ma non c'era l'obbligo, sebbene questo obbligo nel decreto Ronchi e nel decreto legislativo 252 era già inserito, ma non c'era una perentorietà di questo obbligo a recuperare il 100% dei costi.

La novità non è tanto quella di dovere immaginare un bilancio all'interno del bilancio, uno di questi tre punti è appunto il piano economico finanziario, che la legge prevede che debba essere

espressamente approvato dal Consiglio Comunale e che le nostre strutture hanno elaborato tenendo conto sia dei costi diretti che indiretti, quindi i costi per lo spazzamento della strada, del ritiro dei rifiuti su cassonetto in strada, i costi dello smaltimento e anche i cosiddetti costi indiretti che vanno dalla quota del personale e da tutti gli altri elementi in questione.

La novità ulteriore su questo tributo è quello di avere così dato agli enti locali già paletti molto rigidi entro cui gli enti locali devono appunto muoversi per ripartire relativi costi.

Diceva l'assessore che ci sono 6 categorie per le utenze domestiche e io aggiungo anche trenta categorie per le utenze non domestiche.

Il principio con cui si è stabilito l'istituzione del tributo Tares è quello che deve pagare di più chi produce più rifiuti.

Questo è un elemento che se lo si capisce anche nella disamina dei numeri aritmetici, che possono sembrare spaventosi, soprattutto per alcune categorie, ma poi si ritiene che essi portino quanto meno una equità rispetto a tanti anche esempi che venivano fatti in passato che determinate categorie pure sapendo che producevano una quantità di rifiuti superiori a altri non corrispondevano un importo adeguato.

E in commissione si faceva l'esempio della categoria degli esercizi di somministrazione con i negozi di abbigliamento o si faceva l'esempio di chi in una famiglia ha 5 componenti e soltanto in relazione ai metri quadrati occupati pagava la stessa cifra di chi aveva tre componenti, due o uno, sebbene anche per la Tarsu, per i monocomponente noi avevamo previsto una riduzione.

Altro elemento che ci viene dato come elemento da cui non possiamo prescindere, è il meccanismo di determinazione tariffa, che è un meccanismo che fa riferimento a una componente fissa, sempre stabilita secondo valori, i cosiddetti indicatori, vi ricordate, KA, KB, KC e KD, questi 4 indicatori che ci hanno dato dal governo centrale e che noi abbiamo dovuto modulare per fare in modo che questo importo facendo valore assoluto 100, venisse distribuito in maniera equa tra tutti coloro che vivono in questa città e che producono rifiuti.

C'è una componente fissa e variabile e è su questa ultima che vi voglio portare a fare una riflessione perché è vero che ci sono degli aumenti così come ribadisco, come ho fatto in commissione, che ci sono anche delle diminuzioni che non si limitano soltanto ai monocomponente familiari, ma le riduzioni riguardano anche alcune categorie che secondo il meccanismo Tarsu venivano tassate più per la loro redditività piuttosto che produzione di rifiuti, e ho fatto l'esempio, per esempio, delle banche che rispetto al passato pure applicando un indicatore massimo andranno a corrispondere un importo diverso inferiore rispetto all'anno scorso.

O l'esempio degli autosaloni espositivi, che pure applicando il valore massimo andranno a corrispondere di meno rispetto all'anno scorso.

D'altro canto vi ho fatto anche rilevare come alcune categorie, vedi per esempio Case di Cura o ospedali, che precedentemente venivano considerate delle categorie "particolari", usiamo il

termine deboli, e di conseguenza la tariffa determinata dal comune era una tariffa molto molto molto inferiore.

Questo oggi con gli indicatori del ministero, pure mettendo gli indicatori al minimo ci sarà un aumento sostanziale per queste categorie, ma sempre e comunque in virtù di quel principio che inevitabilmente in una struttura di cura, pubblica o privata che sia, ci sono a prescindere dalla produzione dei rifiuti speciali e pericolosi per cui ogni produttore è tenuto allo smaltimento, ci sono più utenti che inevitabilmente producono più rifiuti di quelli che vengono prodotti da una famiglia o da una qualsiasi altra attività produttiva.

Sulla componente variabile noi nel regolamento, di cui al primo punto che discutiamo di questi tre, abbiamo previsto delle possibilità di incentivo, perché come è stato detto in commissione probabilmente questo è anche lo strumento che l'Italia ha voluto introdurre per obbligare un pochino tutti a avere una diversa cultura e approccio sul problema rifiuti e noi siamo una città, come la stragrande maggioranza delle città del centro sud, che pure con meritevoli sforzi, non abbiamo superato neanche il 19% della raccolta differenziata e che vi posso garantire anche con gli incentivi inseriti nell'ambito del sistema Tarsu, pochissimi nuclei famigliari hanno e avevano capito che con il conferimento diretto dei rifiuti differenziati potevano contenere il prelievo fiscale della Tarsu e la stessa cosa avverrà adesso con la Tares, perché a fronte di un aumento diversificato a seconda delle famiglie e categorie, noi abbiamo voluto confermare la possibilità per tutti gli utenti, domestici e non, di poter conferire, presso la stazione, e a Fondi ne abbiamo due, una in località Viale Piemonte, nei pressi del Mof, e l'altra in località Salto, di poter accreditarsi, anagrafarsi e di conseguenza tutto ciò che verrà conferito dai singoli utenti verrà valutato ai fini di una decurtazione della parte variabile, che incide nella determinazione della tariffa per un importo pari al 250%.

Per assurdo, perché evidentemente chi conferisce tantissimi chili di rifiuti differenziati, potrebbe azzerare anche l'intera parte variabile.

Allora io dico a noi che poi saremo così chiamati a dare risposte ai cittadini, rispetto a questo momento di difficoltà che ci viene calato dall'alto, e ci vede essere i primi interlocutori dei cittadini, a cui dobbiamo dare spiegazioni.

È vero che ci sono aumenti, aumenti determinati, quindi, da un obbligo normativo, non si aumentano le aliquote, perché con queste risorse in più possiamo andare a fare dell'altro, questo è un bilancio che è interpretato in maniera esclusivamente finalizzata al problema dei rifiuti, quindi tutto ciò che noi incameriamo dai cittadini utenti domestici e non, lo dobbiamo andare a destinare per la copertura totale dei costi, che ripeto sono stati quantificati dalla ripartizione tecnica in un piano economico di circa 6 milioni e due.

La raccolta differenziata è il passo successivo, perplessità, preoccupazioni, ci siamo lungamente dibattuti e alla fine abbiamo elaborato un atto di indirizzo che vede ormai le strutture in una fase avanzata di predisposizione di tutti gli atti di gara e ci siamo anche detti che probabilmente una

scelta civica anche coraggiosa passa attraverso un momento di impegno economico, da parte dei cittadini, sebbene non posso non riconoscere che la coincidenza del momento non è delle migliori, ma immaginare un posticipare di un obbligo che anche esso è divenuto tale e ricordo a noi tutti che al 31 dicembre 2012 avremmo già dovuto raggiungere la percentuale di differenziata pari al 65%, e al pari di tanti altri comuni noi ci siamo ritrovati di gran lunga al di sotto.

E è stato quasi scientificamente acclarato che l'unico sistema per poter così superare la soglia del trenta e del 35% è quello del ritiro domiciliare dei rifiuti.

La Tares è evidentemente una fase delicata di tutti gli enti locali, che ci vede questo oggi anche con responsabilità, lo anticipo, noi siamo forse uno dei primi comuni che si è voluto comunque dotare dello strumento di programmazione economica e finanziaria, sebbene il mistero, e questo la dice lunga, perché probabilmente comprendono le difficoltà che abbiamo noi enti abbiano fissato il termine per la approvazione bilanci alla data del trenta di settembre, e l'anno scorso la stessa data venne poi posticipata fino a novembre.

Questo sarebbe veramente non logico, soprattutto per chi come noi si erano dati anche un metodo e nei primi mesi dell'anno eravamo riusciti a approvare bilanci che rendevano ancora più coerente e più certa la azione amministrativa, perché per chi ha già fatto amministrazione sa benissimo che con il meccanismo dei dodicesimi molto spesso si alterano quelle che possono essere anche le attività di programmazione su cui poi io ritengo di dovere spendere qualche considerazione su invito del Cons. Antonio Forte.

Su questi tre punti della Tares quindi io tenevo a ribadire che le novità sono oltre quelle dell'obbligo normativo, ma soprattutto di questi indicatori, c'è qualcuno che da Roma, dico da Roma per intendere lo stato centrale, che ha deciso che le famiglie di due o tre o quattro debbano pagare una determinata percentuale in relazione a quello che deve essere il piano economico finanziario.

La nostra bravura sia per... Affrontare questo tema e successivamente quello della raccolta differenziata, dovrà essere il recupero evasione, perché abbiamo ragione di credere che ci sono ancora tantissimi soggetti che non corrispondono in maniera corretta la precedente Tarsu e oggi la Tares, così come ce ne sono ancora altri che probabilmente non hanno mai corrisposto questo tributo e quindi sono superfici non anagrafate che incidono negativamente, pertanto è azione dichiarata da parte della amministrazione di implementare le attività di controllo del famoso... della famosa evasione, perché unitamente alla proposizione da parte dei cittadini di modelli virtuosi concretizzandosi in conferimenti della raccolta differenziata possano essere lo strumento per contenere, evidentemente, il prelievo fiscale, ma anche per contribuire a una nuova cultura di gestione dei rifiuti.

Io mi fermo su questi tre punti, che sono limitati al tributo Tares, quindi il regolamento nel quale dalla commissione sono venuti fuori suggerimenti, e mi fa piacere che l'assessore li abbia ricordati e quindi noi abbiamo riconosciuto delle agevolazioni in più rispetto a quelle che erano

le agevolazioni previste dal decreto istitutivo, una tra tutte quella per i nuclei famigliari con la presenza di un diversamente abile al quelle facciamo fronte con risorse del bilancio comunale, con una riduzione della tares per un importo del trenta per cento, oltre a tante altre microagevolazioni che sono state recepite così come già previste nell'ambito sistema Tarsu.

PRESIDENTE

Grazie sindaco, se non ci sono interventi passiamo alla votazione punto per punto.

Punto 7.

È la stessa procedura, vi dovete allontanare e poi ritornare...

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Punto N. 8.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

...(intervento fuori microfono)... Perciò si devono allontanare nel momento in cui si vota, l'ho detto anche prima, le manifestazioni di dissenso esistono, allora se io non partecipo al voto vuole dire che sto fuori... e mi dispiace dovete andare fuori poi rientrate e dite che siete presenti.

Mi dispiace Cons. Di Manno, è inusuale quello che state facendo, io lo trovo una mancanza di rispetto!

Noi non diciamo niente sulla vostra scelta!

...(intervento fuori microfono)...

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Punto N. 9.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0.

Passiamo al punto 10, Imu.

Poiché abbiamo tre punti sull'Imu io... direi di... unire come per la Tares tutti e tre i punti e quindi poi di votare punto per punto come abbiamo fatto appunto in precedenza.

10, 11 e 12... votazione distinta poi.. 10, 11 e 13? Perché?

Allora riformulo, poiché c'è stato un computo diverso nell'ordine del giorno. Rifaccio la votazione per la trattazione dei punti numero 10 e 11.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Favorevoli: 18; contrari: 1; astenuti: 2.

Comune di Fondi

Latina

Settore Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES).*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li

10 LUG. 2013



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
DOTT. COSMO MITRANO

Comune di Fondi

Latina

Settore Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES).*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li


10 LUG. 2013




IL DIRIGENTE
DOTT. COSMO MITRANO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof.ssa Maria Luigia Marino)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il **30 LUG. 2013** per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addi **30 LUG. 2013**

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE





DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addi **30 LUG. 2013**

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

